

# Un'insolita procedura : il particolare caso delle "Meneghine", streghe poschiavine inviate al giudizio dell'Inquisizione di Como nel 1709

Autor(en): **Codega, Cristina Giulia**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **84 (2015)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-587304>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CRISTINA GIULIA CODEGA

## Un'insolita procedura Il particolare caso delle “Meneghine”, streghe poschiavine inviate al giudizio dell’Inquisizione di Como nel 1709

Tra i numerosi processi per stregoneria che ho avuto il piacere di analizzare per la stesura della mia tesi di laurea<sup>1</sup>, due in particolare hanno catturato il mio interesse, quelli istituiti dal tribunale laico poschiavino nel 1709 contro Maria Zanolario e Caterina Ada, soprannominate “Le Meneghine”, figlie del Decano di Brusio Domenico Ada. Ed è con questo contributo che intendo portare alla luce quanto di più singolare è emerso dall’analisi di questi due processi che, come vedremo, hanno seguito un iter particolare. Per una miglior comprensione, l’argomentazione sarà alternata dalla trascrizione delle parti più significative relative ai processi in questione. Tuttavia, in primo luogo, è bene riprendere brevemente<sup>2</sup>, come la normativa statutaria locale poschiavina del tempo si pronunciasse nei confronti dei “servi del Diavolo”, ossia streghe e stregoni. Parliamo di norme statutarie poiché dobbiamo precisare che il crimine di stregoneria, come qualsiasi altro reato, nel territorio di Poschiavo venne affidato al giudizio esclusivo del tribunale laico locale. Dall’inizio del Cinquecento, infatti, il governo centrale della Repubblica delle Tre Leghe, emise dei decreti legisla-

<sup>1</sup> In questa sede si fa riferimento alla tesi di laurea discussa nel giugno 2014 presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “*Il lamento delle “streghe”: “Lassem giò che dirò la verità”. Il tramonto della stregoneria in Val Poschiavo (1674-1753)*”, relatrice Claudia Amina Annamaria Di Filippo, a.a. 2013-2014. Si è trattato di sviluppare un’attenta analisi riguardante gli ultimi 70 processi istituiti per stregoneria in Val Poschiavo tra il 1674 e il 1753. Dopo aver operato un confronto con quanto ravvisato dalla studiosa Tiziana Mazzali per i primi 65 processi (1631-1674), l’intento è stato quello di comprendere come il fenomeno della stregoneria si sia gradualmente spento nel territorio di Poschiavo. Per una più completa bibliografia sul tema stregoneria rimando alla tesi di laurea. Da questa ricerca ho estratto un contributo che sarà pubblicato sul prossimo numero del “Bollettino della Società Storica Valtellinese” dal titolo *Il lamento delle “streghe”: “Lassem giò che dirò la verità”. Il tramonto della stregoneria in Val Poschiavo (1674-1753)*. Tengo a precisare che i verbali dei numerosi processi, ancor’oggi premurosamente conservati presso l’Archivio comunale valligiano, sono stati precedentemente oggetto di importanti studi, poi pubblicati, che mi hanno inizialmente guidato nell’elaborazione del mio lavoro, ossia quello del giurista di origini poschiavine GAUDENZIO OLGATI, *Lo sterminio delle streghe nella Valle poschiavina*, Poschiavo, 1955 e della studiosa TIZIANA MAZZALI, *Il martirio delle streghe. Una nuova drammatica testimonianza dell’inquisizione laica del Seicento*, Milano, 1988.

I numerosi atti processuali, (130 in totale), tutt’oggi conservati presso l’Archivio comunale, sono stati oggetto di un recente riordino del quale sono stata incaricata dal Comune di Poschiavo e, a seguito del quale, ho provveduto alla stesura di una scheda di regesto per ognuno di essi. I manoscritti degli atti, le trascrizioni dattiloscritte e i regesti degli stessi sono ora disponibili *online*. In questo contributo si intende riportare la nuova segnatura d’archivio attribuita ai processi di stregoneria con il recente riordino.

<sup>2</sup> Il primo ad occuparsi della questione fu lo studioso poschiavino Gaudenzio Olgiati nell’Ottocento. Riferimenti alla normativa statutaria locale li troviamo in OLGATI, *Lo sterminio* cit, pp. 23-49.

tivi coi quali decise di abolire i poteri che la giurisdizione ecclesiastica esercitava sui propri territori.<sup>3</sup>

Anche la Val Poschiavo dunque, giurisdizione temporale della Repubblica retica ma, da tempo assieme alla Valtellina, territorio soggetto spiritualmente alla diocesi di Como<sup>4</sup>, fu richiamata al rispetto di questa norma e, dunque, il crimine di stregoneria, definito in principio di competenza degli enti ecclesiastici, fu affidato all'amministrazione secolare. Nonostante la Repubblica retica volesse proclamarsi indipendente dai poteri ecclesiastici e del vescovo di Coira, e di quello di Como nei casi specifici della Val Poschiavo e della Valtellina (baliaggio retico dei Grigioni dal 1512), nella realtà dei fatti – come ha ben osservato la studiosa Olimpia Aureggi Ariatta – non si dimostrò in grado di elaborare una propria normativa senza prescindere da ciò che dettavano il diritto comune e canonico:

(...) per il reato di stregoneria. Si trova così che il diritto sostanziale applicato è ancora quello comune, di cui gran parte è il diritto canonico; esistono, è vero, gli Statuti locali applicando i quali teoricamente il Giudice statale avrebbe potuto illudersi di superare il diritto comune. In realtà però lo statuto va anch'esso inquadrato nel sistema del diritto comune, non solo in quanto non nega questo ma lo presuppone, ma anche perché la norma statutaria non fa che riecheggiare sinteticamente quella più ampia posta dal diritto comune; così gli statuti locali che contemplano come reato l'eresia e la stregoneria, punibili con la morte nel fuoco, non fanno che ripetere quanto già era contenuto nel diritto comune in proposito; e, in definitiva, quelle norme antiche, che si volevano superare nello spirito, in nome di una civiltà nuova, ritornavano a ripresentarsi col loro contenuto, in tutto il loro valore giuridico, anche se in diversa forma, sommariamente trasfuse negli Statuti.<sup>5</sup>

Proprio perché gli Statuti locali rievocavano ciò che fino a quel momento aveva stabilito il diritto comune, la studiosa invita coloro che intendono approcciarsi allo studio della stregoneria a tenere bene presente le norme papali, imperiali e le istruzioni del Sant'Ufficio circolate sotto forma di manuali inquisitoriali e che, sostanzialmente, ne costituirono la base.

L'incapacità di interpretare i casi che a loro si presentavano, infatti, spesso e volentieri spinse i giudici laici a fare ricorso delle norme presenti nel diritto comune e in quello canonico. Ciò spiegherebbe il motivo per il quale negli Statuti locali fossero contenute norme semplicistiche per quanto concerne il reato di stregoneria.<sup>6</sup> Analizzando attentamente gli Statuti di comunità risalenti al 1550 e il 1667 si può osser-

<sup>3</sup> OLIMPIA AUREGGI ARIATTA, *La stregoneria nelle Alpi centrali. Una lettura giuridica*, in *Sante, medichesse e streghe nell'arco alpino*, (a cura di) ROBERTO ANDREA LORENZI, Atti del Convegno Università Popolare Val Camonica-Sebino: 24-25 aprile 1993, Bolzano, 1994, p. 111.

<sup>4</sup> Per quanto concerne la Valtellina, il divieto di affidarsi alla giurisdizione ecclesiastica fu ribadito e nella Dieta di Coira riunita nel 1542 e all'interno degli Statuti di Valle emanati nel 1548: "(...) che niuna persona di tutta la Valtellina per alcuna causa convenire se possa, se non sotto li Giudici ordinarij, nella Valtellina per li Signori delle Tre Leghe deputati, et che non possa esser tirato per diretto, né per indiretto ad alcun giuditio ecclesiastico", in OLIMPIA AUREGGI ARIATTA, *Il Diritto Ecclesiastico delle Tre Leghe nell'Alta Lombardia. Fonti e metodi di studio*, in "Archivio Storico Lombardo", XC, 1966, p. 39.

<sup>5</sup> AUREGGI ARIATTA, *Il Diritto* cit., pp. 40-41.

<sup>6</sup> Ivi, *ibidem*; OLIMPIA AUREGGI ARIATTA, *Stregoneria retica e tortura giudiziaria*, Sondrio, 1962, pp. 5-15.

vare, infatti, che si procedeva contro streghe e stregoni mediante le stesse procedure utilizzate per punire gli imputati per altri reati. Confermando quanto asserito da Mazzali, studiosa che negli anni '80 del secolo scorso si è occupata dello studio dei primi 65 processi istituiti in Valposchiavo tra il 1631 e il 1674, quindi, si può trovare un'unica traccia del crimine di stregoneria all'interno del giuramento del Podestà (Libro I, Capitolo I)<sup>7</sup>:

Perseguitarete & perseguitare farete, Heretici, Sodomiti, Assassini, Traditori, Scacchatori, Robatori de Strade, Ladri, Homicidari, Patricidi, falsi spendidori de false monete. Et chi darà veleno, Maleffici o Siano Incantatori & ciascheduna altra fonte di Maleffici. Quelli prenderete & punirete à tutto vostro potere secondo la forma de li Statuti & ordinazioni del comune di Poschiavo. E dove Statuti non fossero, ò vero mancassero, al' hora secondo rasono comune, & dove li predetti manchassero al' hora secondo li buoni costumi e consuetudini approbate, & dove le predette cose manchassero al' hora secondo la disposizione del consiglio generale del comune di Poschiavo.<sup>8</sup>

Dalla lettura di quanto sopra riportato si può comprendere come la giurisdizione comunale si riservasse la possibilità di utilizzare il diritto comune, ossia ciò che nel testo è definito con *rasone comune*, nel caso in cui il corpo statutario si fosse rivelato manchevole nella questione da affrontare in tribunale. Ciò sembrerebbe quindi validare quanto affermato dall'Aureggi, sopra riportato, anche per la giurisdizione di Poschiavo. La *rasone comune* poteva essere altresì utilizzata nel caso in cui le disposizioni locali esistenti si ritenessero insufficienti per attribuire giuste pene contro tutti coloro che avessero commesso maleficio.<sup>9</sup> Leggiamo infatti al Capitolo XXIII dei suddetti Statuti:

Anchora è statuito, & ordinato, che se da qui innanzi fosse commesso alchun maleficio nel territorio di Poschiavo, et che la pena non fosse ordinata in li statuti del comune, Al' hora proceder si debba secondo la rason comune mancherà, al' hora proceder si debba secondo li buoni costumi, & consuetudini approbate (...).<sup>10</sup>

Tuttavia, qualora anche il diritto comune non avesse fornito precise norme a riguardo del giudizio da applicare ai rei, la giurisdizione riservava a sé stessa la facoltà di decidere: “(...) & dove le predette cose mancassero, al' hora il consiglio del comune di Poschiavo possa e debba ordinare la pena di quello delitto, si come a essi consiglieri meglio parerà di fare (...).”<sup>11</sup>

<sup>7</sup> MAZZALI, *Lo sterminio* cit., p. 28.

<sup>8</sup> Archivio comunale Poschiavo (d'ora in poi ACP), II E 17.028, n. 28. Testo degli Statuti della Comunità di Poschiavo pubblicati nel 1550 e presenti in fotocopia presso l'Archivio comunale di Poschiavo.

<sup>9</sup> Per diritto comune si intendeva anche la normativa imperiale cui, come si è osservato, spesso le norme statutarie locali facevano riferimento. In un recente intervento elaborato sul tema stregoneria, si riferisce che anche nelle zone vicine, nel caso specifico valtellinese, la normativa locale si pronunciava contro il reato di stregoneria in maniera “vaga e generica”. GUGLIELMO SCARAMELLINI, *Questioni di stregoneria in Valchiavenna. Alcune considerazioni storiche, giuridiche, politiche e di costume*, in “Plurium”. Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, VII (2014), pp. 59-61.

<sup>10</sup> ACP, II E 17.028, n. 28, Libro I, Capitolo XXIII.

<sup>11</sup> Ivi, *ibidem*.

Per quanto concerneva, invece, l'istituzione del processo contro gli imputati per stregoneria, così come per quelli colpevoli di altro reato, gli statuti cinquecenteschi poschiavini ordinavano si potesse procedere contro di essi attraverso l'accusa, la denuncia o l'inquisizione.

Nel secondo libro di questo *corpus*, dal titolo *Secondo Libro de li malefficij*, al Capitolo III si legge:

E anchora è statuito, & ordinato, che se alchuna persona haverà commesso alchun maleficio, & che bisognasse procedere contra quello delinquente, ò sia incolpato di maleficio, che esso tale, contra il quale si procede per accusa, denontiatione, ò sia inquisizione, debba esser citato per alchun servitore del detto comune di Poschiavo personalmente, o ala casa de habitatione di quello, et se non haverà habitazione, sia cridato nel luogo del maleficio, & in piazza ad alta voce, che à certo termine, il quale al giudice parerà esser conveniente, che comparer si debba. Et se quello tal citato sarà comparso, ricevasi il detto suo, & se sarà statto tal delitto che a M. Podestà, ò sia Rettore parerà chel sia da essere relassato con bona sicurtà, sia relassato (ricevuto prima bona, et sufficiente sicurtà) & sia li Statuito a quello medesimo, uno termine competente a fare la sua defensione. (...) se veramente quello tale non sarà comparso, a l'hora sia cridato in banno per alchuno de li servidori, al termine che a M. Podestà, o sia Rettore parerà essere conveniente, & se quello comparerà si proceda di rasone. Se veramente quello in contumazio haverà perseverato per il termine predetto, al'hora esso termine passato, ha tenuto di esso maleficio per convinto & confesso, & contra di quello proceder se possa a la sententia da esser fatta, si come fusse convinto, & confesso, & che fusse presente.<sup>12</sup>

Colui o colei che commetteva un maleficio, ossia un'azione malvagia con la quale, si credeva, potesse realmente danneggiare persone, cose, animali e l'ambiente circostante, era considerato dunque al pari di altri delinquenti contro i quali si procedeva con le medesime modalità.

Così come per altri territori in cui vi era una giurisdizione laica, anche a Poschiavo, si può osservare (ciò emerge anche dalla lettura dei processi oggi ancora conservati in Archivio comunale), come i magistrati locali ponessero l'accento sull'aspetto meno fideistico del crimine: essi tendevano a dare maggiore peso all'atto del *maleficio* con il quale (e loro stessi ne erano fermamente convinti) le presunte streghe o stregoni arrecavano danno alla società. Proprio per questo motivo essi portarono avanti una vera e propria "carneficina": l'eliminazione fisica dei rei rappresentava per loro un modo per liberarsi più facilmente del "problema".

Negli Statuti di comunità risalenti al 1757, postumi rispetto alla fine della persecuzione di stregoneria in valle, il crimine compare in un primo momento, ancora all'interno del giuramento del Podestà, così come per le precedenti edizioni, anche se possiamo ravvisare una novità non affatto irrilevante:

Giurerete adunque (...) di perseguitare gli Eretici, cioè chi professa Religione diversa dalla cattolica e riformata, secondo la convenzione nella Lodevole Repubblica Reta; Sodomiti, assassini, Traditori, Ladroni, Ladri, Monetarij falsi, Paricidj, Omicidi, Venefici, Malefici, Incantatori e ciaschedun altro genere di delitti, e *con efficacia*

<sup>12</sup> Ivi, Libro II, Capitolo III.

*punire li farete senza accettazione, né eccezzuazione di persone, in conformità di questi Statuti, in mancanza de' quali vi servirete del prescritto della Legge Comune (...)*<sup>13</sup>

Colui che promosse l'elaborazione degli Statuti di Comunità in quell'anno, il Podestà Bernardo Massella, con l'inserimento della frase qui sopra sottolineata, intendeva mettere a tacere le voci riguardanti la scorrettezza dei giudici indigeni, i quali, senza ombra di dubbio, durante i processi istituiti si erano palesemente lasciati corrompere. Abbiamo un riscontro di questo atteggiamento, tutt'altro che corretto, anche per quanto concerne i processi per stregoneria, infatti, spesso e volentieri risulta che essi abbiano favorito talvolta la commutazione di gravi pene con alcune più miti, in altri casi la fuga dei rei o addirittura con la liberazione di streghe o stregoni poiché attratti esclusivamente dal denaro che veniva loro fornito in cambio.<sup>14</sup>

Tornando alla normativa, ancora una volta confermiamo quanto per primo Gaudenzio Olgiati e, poi, Tiziana Mazzali hanno riportato nei loro studi<sup>15</sup>, non soltanto dunque si trova traccia del crimine di stregoneria all'interno del giuramento del Podestà, ma anche nel Libro Criminale, dove tuttavia era un capitolo specifico a parlare di esso:

De sortilegi, malie o sia stregherie. Anchora è statuito che se alcuno sarà ritrovato reo di sortileggio, cioè di patto col demonio per sortire qualche intento di lussuria, di vendetta o simili, sii presentato in piazza sotto la berlina et indi capitalmente bandito, cosicché rompendo li confini del bando sii decapitato.<sup>16</sup>

La norma, poi, continuava così differenziando le pene per gli accusati di stregoneria, aggravata o semplice:

1. Se veramente alcuno sarà ritrovato reo di magia preternaturale o di malia, seu Stregheria et che non abbia aportato alcun danno al Pubblico, o al Prossimo, sarà condannato, se maschio alla galera perpetua, e se donna, ad una severa, sanguinosa frusta, col bando capitale, sotto pena d'essere abbruciata; se romperà li confini.

2. Se veramente tal Mago, Strega, o Stregone avrà aportato del danno al Pubblico, con incendij, danno della campagna e simili: oppure al Prossimo con insegnare con effetto l'arte malefica ad altri, con aborti, infanticidj, omicidi, debilitazioni di membri con farle precipitar bestiami, inarridire frutti e qualunque simile danno riguardevole, tal mago, Strega, o Stregone sarà condannato ad essere abruciato vivo nel fuoco, e sepolte le ceneri sotto al patibolo, colla confisca dei beni.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> ACP, II C 17.006, n. 6, Libro I, Capitolo I.

<sup>14</sup> Esempi di questo atteggiamento della giustizia per quanto riguarda il periodo finale della persecuzione di stregoneria in Val Poschiavo (1674-1753) sono riportati all'interno della tesi di laurea, pp. 136-141. Ciò a quanto pare avvenne anche durante il periodo precedente, ossia tra il 1631 e il 1674. MAZZALI, *Lo sterminio* cit., p. 35.

<sup>15</sup> OLGIATI, *Lo sterminio* cit., p. 25 e MAZZALI, *Il martirio* cit., p. 28.

<sup>16</sup> ACP, II C 17.006, n. 6, Libro II, Capitolo XV.

<sup>17</sup> Ivi, *ibidem*.

La disposizione relativa al crimine di stregoneria, innovativa solo dal punto di vista del suo inserimento nel *corpus* normativo locale, non lo fu tuttavia nella pratica. Come già osservato, di fatto, questa nuova inserzione normativa andava soltanto a codificare le pene alle quali i giudici poschiavini avevano destinato i malcapitati, streghe e stregoni, sino a quel momento.<sup>18</sup> Per quanto concerneva, invece, la procedura utilizzata durante il processo, la normativa settecentesca non faceva altro che riproporre quella precedentemente elaborata e valida sino ad allora: s'ordinava infatti di utilizzare ancora l'accusa, la querela o l'inquisizione. Quest'ultima, largamente utilizzata durante l'epoca dei processi poschiavini, comandava:

Ancora è statuito che arrivando all'ufficio indizj assai probabili ridotti nel caso di processo contro il delinquente in materia di pena di sangue, posta la certezza del crime seguito, del luogo con 2 coerenze dell'anno, mese, giorno, del nome, cognome e patria del malfattore, previa una radunanza d'alcuni della Drittura (...) per riconoscere li medesimi indizj, se sufficienti alla captura; e ritrovati tali, o pure riconosciuto il reo sospetto di fuga, subito si procederà alla sua detenzione; indi si passerà alla prova del misfatto, coll'esame di qualche testimonio prima, e poi del Reo<sup>19</sup>.

Il capitolo proseguiva suggerendo l'elenco dei quesiti da sottoporre al reo durante l'interrogatorio che lo vedeva direttamente coinvolto, inoltre raccomandava i giudici a esortare l'imputato a riportare sempre la verità:

(...) se si contraddice con voce tremante, o contraddice alle deposizioni de' testimoni si andrà bellamente redarguendolo d'inveri similitudine di sua deposizione, di tergiversazione, o anche di falsità, sinchè arrivi a confessare l'intera verità, onde ne risulti totalmente confesso. Che se tale compita confessione con li replicati esami non si potesse ottenere allora procurerassi di renderlo concludentemente convinto per mezzo di testimoni, se si potranno avere, tanto uomini quanto donne, di buona fama, e fede, come pure minorenni, compito però l'anno 16. Obbligati tuti a deporre col giuramento nell'esame quanto sanno, sotto pena pecuniaria al magistrato arbitraria, purchè non ecceda la pecuniaria del delinquente principale. E così o capitalemente confesso il Reo, o totalmente convinto si procederà contro di lui alla sentenza definitiva criminale secondo la ragione, previe però le sue difese, se non sufficienti a scolparlo, o a minorarle col delitto anche la pena ordinaria (...).<sup>20</sup>

Tuttavia, analizzando i processi, si può osservare quanto importante fosse l'arbitrio del Podestà e della Drittura nell'applicare la legge contro gli imputati per stregoneria. I giudici si distinsero soprattutto per la crudeltà cui sottoposero le presunte streghe alla tortura. "Lassem giù che dirò la verità", citazione inserita all'interno del titolo della mia tesi di laurea che compare, spesso e volentieri, nei processi di stregoneria istituiti in Val Poschiavo, rappresentava infatti il flebile lamento mediante il quale streghe e stregoni invocavano la clemenza dei giudici che, per ottenere una confessione, li costringevano a sottoporsi a feroci e, talvolta, insopportabili torture.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> MAZZALI, *Il martirio* cit., p. 29.

<sup>19</sup> ACP, II 17.006, n. 6, Libro II, Capitolo III.

<sup>20</sup> Ivi, *ibidem*. Come si evince dal testo sopra riportato si intendeva riproporre in maniera più dettagliata ciò che gli Statuti cinquecenteschi locali già disponevano.

<sup>21</sup> Olgiati descrisse le tecniche di tortura alle quali furono sottoposti gli imputati per stregoneria poschiavini e gli strumenti utilizzati, OLGIATI, *Lo sterminio* cit., pp. 27-49.

Lo studioso Brian P. Levack infatti rileva che l'applicazione della tortura come mezzo per estorcere la verità fu già largamente utilizzata nell'antichità: essa fu applicata in processo contro schiavi greci e romani e, durante l'Impero romano, contro uomini liberi accusati di alto tradimento, anche se, in questo caso, a scopo punitivo. Soltanto nel Medioevo, quando la Chiesa introdusse la procedura inquisitoria, la tortura fu legalizzata permettendone così il suo utilizzo all'interno dei processi, quindi anche in quelli istituiti per stregoneria.<sup>22</sup> Tuttavia – ha osservato Olimpia Aureggi – la tortura, nel caso del crimine di stregoneria, nelle comunità locali retiche, giurisdizione di Poschiavo compresa, non venne utilizzata come strumento punitivo, bensì per ottenere confessioni, per conoscere il nome dei complici in reato e per usare gli indizi raccolti sulla base delle testimonianze a discapito del presunto reo. Se consideriamo ciò che era contenuto all'interno della normativa canonica, in questo caso ci riferiamo al manuale inquisitoriale per eccellenza, il *Malleus Maleficarum*, l'applicazione della tortura esclusivamente riservata agli imputati per stregoneria era regolamentata in questo modo:

Se non vorrà confessare la verità né con tali minacce né con tali promesse<sup>23</sup>, allora i ministri eseguano la sentenza data e l'interrogatorio con tortura si faccia nei modi consueti, non nuovi o raffinati né troppo leggeri o troppo pesanti, ma secondo quel che esige il crimine del delinquente. E mentre viene interrogato con incalzante frequenza su certi articoli propri dell'interrogatorio, si incominci da quelli più lievi perché ammette più in fretta cose lievi che non cose gravi. E mentre avviene questo il notaio scriva tutto sul processo, in che modo avviene l'interrogatorio, su cosa viene interrogato, in che modo risponde. E si noti che se confessa fra i tormenti deve essere condotto in un altro posto perché nuovamente riconosca in modo che non abbia riconosciuto solamente a forza di tormenti. In quarto luogo l'atto sta nel porre chi è sotto interrogatorio dinanzi ad altri generi di tormenti qualora non abbia voluto confessare la verità come si conviene, e nel dirgli che dovrà subirli se non la confessa. Se non si potrà indurlo né al terrore né alla verità, allora o per due o tre giorni sarà interrogato onde continuare con i tormenti, ma senza ripeterli, perché non si deve farlo.<sup>24</sup>

Il manuale proseguiva mettendo in guardia i giudici sugli stratagemmi che la presunta strega o stregone poteva utilizzare per resistere ai tormenti, perciò ordinava di spogliarla dei propri vestiti affinché non tenesse nascosti amuleti per proteggersi<sup>25</sup> e di fare attenzione che:

(...) il Diavolo potrebbe temprare la mente della strega a non confessare i crimini, come assai spesso si è riscontrato in altri delinquenti, nonostante i peggiori tormenti e nonostante le prove fornite dagli indizi del fatto o dai testimoni, allora si risponda che certo è vero che senza alcuna cosa il diavolo riesce a procurare tale silenzio; tuttavia, si serve di quelle cose per la perdizione delle anime e per una maggiore offesa alla maestà divina.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> BRIAN P. LEVACK, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell'età moderna*, Roma-Bari, 1999, pp. 84-85.

<sup>23</sup> Per facilitare la confessione i giudici promettevano all'imputata che se avesse confessato le avrebbero assicurato la vita.

<sup>24</sup> Il testo del *Malleus* qui sopra riportato è tratto dalla traduzione di KRAMER, J. SPRENGER, *Il martello delle streghe. La sessualità femminile nel transfert degli inquisitori*, Venezia, 1977, Parte Terza, Capitolo XIV, p. 384.

<sup>25</sup> Ivi, Parte Terza, Questione XV, p. 387.

<sup>26</sup> Ivi, *ibidem*.

La convinzione che il Demonio potesse fare in modo che gli imputati non sentissero il dolore nei “tormenti” fu ribadita anche da Francesco Maria Guaccio nell’opera dal titolo *Compendium maleficarum*<sup>27</sup>, più tarda di due secoli rispetto al *Malleus Maleficarum*.

Quanto sopra si può benissimo riscontrare all’interno dei processi poschiavini: infatti molte imputate sottoposte a tortura e interrogate, in quella sede rivelarono di non poter confessare perché il Diavolo non glielo permetteva.<sup>28</sup> Altre, invece, non sopportando le torture, o per timore che i giudici decidessero di inasprire i tormenti, confessavano falsità per essere “calate a terra”; ciò che però portava automaticamente il Consiglio a procedere con altri successivi “collegi di tortura”.<sup>29</sup> Torniamo ora alla normativa statutaria locale. Essa legalizzava l’utilizzo della tortura già nel Cinquecento, ma specificava di mostrare riguardo nella sua attuazione. Gli *Statuti Landolfini* infatti, al Capitolo XXXIII, Libro II, ordinavano:

Anchora è statuito, & ordinato che M. Podestà, o sia Rettore del comune di Poschiavo non debba accusare, tormentare, ne mettere a la tortura, alchuna persona de la giurisdizione di Poschiavo la qual avesse ne le sue forze, per alcun delitto, o mancamento dove pena pecuniaria fosse imposta. Li homicidarij, Robadori de strade, Assassini, Scachatori, ladri, & quelli che daranno veleno, maleffici, o sia Incantatori, & ogni altri malfattori, li quali contra l’honore, & lo stato di esso M. Podestà, & del comune di Poschiavo, haverà fatto o traddato, e ogni altro delinquente, dove la pena corporale venisse ad esser imposta, o che imponere se potesse, quelli tali si possano torturare, & mettere a la tortura (procedendo però con legittimi inditij avanti la tortura). Et maggiormente si possa procedere secondo la qualità del delitto et corroborazione o sia fermezza de gl’indizij.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> FRANCESCO MARIA GUAZZO, *Compendio delle stregonerie*, trad. it., Milano, 1608, Libro I, Capitolo XV: *Se il Demonio possa fare in modo che qualcuno non senta i tormenti*.

<sup>28</sup> Riportiamo come esempio (anche se non risulta essere l’unico) il caso di Lena Poz, la quale più volte sottoposta alla tortura le “viene alla gola e la vuole strangolare”. Ciò molto probabilmente per giustificare il suo atteggiamento, non collaborativo, con la giustizia. Il processo contro la donna è conservato in ACP, Processi di stregoneria, No. 078, 1675, Processo contro: Poz Lena.

<sup>29</sup> Anche qui riportiamo un caso come esempio, quello del processo istituito contro Agnese Bontognali, ACP, Processi di stregoneria, No. 081, 1673, Processo contro: Bontognal Agnese. (Il processo proseguì negli anni successivi 1674-1675.) Secondo le testimonianze la donna era stata avvistata togliersi l’ostia di bocca durante la funzione sacra, ciò dunque fu interpretato come indizio di stregoneria (nel *Malleus Maleficarum* si discute sugli oggetti di cui si servivano le streghe per rendere omaggio al loro nuovo Signore. Tra questi vi erano anche i “sacramentali”. Nella seconda parte dell’opera, al Capitolo V si legge infatti: “una strega dopo aver ricevuto il corpo del Signore, allontanatasi frettolosamente secondo l’odioso modo di fare delle donne, si mise un velo davanti alla bocca, estrasse il corpo del Signore e lo depose su un panno. Secondo l’indicazione del diavolo, lo gettò in una pentola che conteneva un rospo e nascose il tutto sotto terra in una stalla vicina al granaio di casa sua insieme a varie altre cose che le servivano per le sue stregonerie.” KRAMER, J. SPRENGER, *Il martello delle streghe*, cit., p. 211.); comparso addirittura il genero dicendo che, se avesse saputo il pregiudizio che rischiava a riguardo della loro famiglia, non ne avrebbe nemmeno sposato la figlia. Condotta dinanzi al tribunale, Agnese venne interrogata, e sottoposta a tortura. Qui la sospetta strega decise di confessare di aver ricevuto l’insegnamento diabolico e di essere stata in berlotto ma, una volta liberata dai tormenti, ritrattò dicendo di aver riferito cose false per far cessare la “torture”. Fu quindi condotta nuovamente in tortura e, infine, confessò di aver commesso malefici.

<sup>30</sup> ACP, II E 17.028, n. 28, Libro II, Capitolo XXXIII.

Anche se già osservato<sup>31</sup>, dobbiamo ribadire quanto gli Statuti risalenti al 1757 fossero più particolareggiati nella regolamentazione dell'utilizzo della tortura. Il Capitolo IV del Libro Secondo, intitolato "*Della Tortura de' Rei non confessi né convinti*", oltre a sostenere che la tortura non potesse essere inflitta a coloro che fossero puniti per mezzo di una pena pecuniaria, ordinava si potesse procedere nella sua applicazione nel caso in cui l'imputato avesse revocato la sua confessione. In questa lunga disposizione si fece inoltre esplicita menzione del crimine di stregoneria:

(...) se revocasse la fatta giudiciale sua confessione, o che concorrendovi complici, non volesse palesarli o quelli palesati per purgare la loro infamia, onde su la sua deposizione si possa procedere contro li nominati complici, nel qual ultimo caso basta la sola momentanea elevazione da terra.

1. Se poi il Reo non fosse legittimamente convinto, né confesso, ma che contro di lui s'avesse in processo una semipiena prova del delitto; come la deposizione scientifica, e circostanziata d'un testimonio maggior d'ogni eccezione, e degno di tutta la fede, o di due testimoni non tanto qualificati, o d'un complice, che non sia d'intiera buona fama, né se sa dell'esser stato amico, e confidente, ch'abbia nella tortura purgata l'infamia, specialmente sopra tale deposizione ben distinta in ordine al fatto attuale, massime dove vi sia il corpo del delitto, e che tra essi non corra capitale inimicizia (*salvo il caso di stregoneria sottoposto a molte illusioni, onde come sopra purgata l'infamia del complice vi si ricerca in oltre la perseveranza in tale disposizione sin dalla morte unita dalla probabilità di buona morte, e della mala fama della palesata persona complice*) o indizij urgenti prossimi al misfatto ben provati che movino l'animo del Consiglio a credere che quel malefizio sia veramente stato commesso dal reo (...); la fuga del supporto del reo dopo seguito il misfatto indi segretamente tornato in Patria; il suo ritiro in qualche luogo di immunità; il suo stare nascosto; la sua confessione extragiudiziale fatta alla presenza di due testimoni; quando esaminato giudizialmente nulla risponde, quando sorpreso in aperta bugia, o evidente contraddizione, vacillazione, o variazione, massime sopra d'un proprio fatto.

2. In oltre ancora, quando vi concorrono molti indizij rimoti massime speciali però ben provati, come l'esser solito cadere in quel genere di male; la precedente grave inimicizia, o minaccia, la voce e fama pubblica, la loquela timida del reo, la mutazione del colore con palidezza sotto l'esame, con altri simili, quali conquinti in tale numero, e maniera movino il prudente animo arbitrario del magistrato a crederlo colpevole, se non contrapone valide presunzioni contrarie di una vita e fama; di sua assenza da quel luogo al tempo del commesso delitto, e simili, che possino piegare il prudente arbitrio de' Signori giusdicenti, a crederlo innocente.

3. di più avanti di procedere alla tortura, occorrendo qualche dubbio sopra la deposizione de' testimoni, si ripeteranno li loro esami. Indi stesi distintamente li capi d'esecuzione, si trasmetteranno al reo, o sia al nominato suo difensore assieme alla copia del processo (...)

4. Che se tali difese non evacueranno, o fiaccheranno a sufficienza gl'indizi del processo, e capi d'inquisizione, si procederà gradatamente, e con maturo giudizio, prima alla presentazione dell'Inquisito al luogo della tortura ivi esortandolo a deponere la verità, se schivar vuole li tormenti, per altro inevitabili, notandosi distintamente dal Cancelliere le risposte. Persistendo nella negativa, si proseguirà al spoglio dell'abito, ed all'onesta legatura (*e più aspra se la persona torturando fosse inquisita di stregoneria, od altro atroce delitto*) nuovamente esortandolo a deporre la verità sul luogo appunto della verità: ed ostinato insistendo sulla negativa, purchè sia digiuno da ore 10. *Si ordinerà l'elevazione*

<sup>31</sup> MAZZALI, *Il martirio* cit., p. 31.

*alta, o bassa, lenta, o frettolosa, ad arbitrio della Drittura, secondo la qualità meno o più urgente degl' indizi, ed atrocità del delitto secondo la maggiore, o minor robustezza, e sesso del torturando, purchè non sia rotto, e se donna, purchè non sia gravida, o puerpera pria delli giorni 40, o lattante per lo spazio di un'ora alla più lunga.*"<sup>32</sup>

La normativa continuava poi stabilendo una continuazione dell'applicazione degli "squassi" per coloro che avessero *sprezzato tale tormento*, che si fossero addormentati oppure che non avessero confessato alcunché:

6. *Che se il delitto fosse degli atroci, come di omicidio qualificato, di ribellione, d'assassinio, di latrocinio alle strade, di sodomia, o bestialità, di stregheria sommamente indiciata e simili, si potrà, però solo apparendo qualche nuovo urgente indizio, siccome nel caso di tormento sprezzato, perché non sentito, ripetere anche l'intero collegio di tortura anche con squassi al numero di 3. E contrapesi ai piedi di mezzo sino ad un peso, o pure con l'uso dell'acqua fresca giù per le spalle: ed anche triplicare il collegio di tortura sopra nuovi urgenti provati indizj: così che sopra li indizj, su cui fu fondata la prima tortura dell'ora intiera non si possa questa ripetere, salvo in caso dell'insensibilità, o della revocazione ad bancum juris della confessione fatta nel tormento. In questi delitti però la sostenuta negativa ne' tormenti non esimerà dalla pena straordinaria il Reo gravemente indiciato.*

7. *Che se più fossero li complici torturandi, si comincerà o del più sospetto, o dal più debole, o dal più facile a ricavarli la verità.*<sup>33</sup>

Il capitolo successivo *Come si possa procedere contro li torturati alla sentenza ordinava:*

1. *Che se avrà confessato il misfatto, si lascerà in riposo il torturato per 24 ore, dopo raggiustati li bracci: indi si dovrà di nuovo esaminarlo al banco della ragione dove rievocando la fatta confessione ne' tormenti in tutto o nelle parti essenziali, si ripeterà la tortura alquanto più qualificata attesa l'incostanza, ed acciò che, insistendo nella revocatoria, questa maggiore qualità di tormenti etida [=permetta di confermare?] la già fatta confessione nel precedente meno qualificato tormento.*

2. *Che se al banco predetto ratificherà la fatta confessione nella tortura, previe le sue difese nel termine di tre giorni e non più, quando non concludenti per evacuare il confessato delitto, o per giustificare la nullità del processo, si procederà dal consiglio alla Definitiva condannatoria sentenza, secondo ragione (...)*<sup>34</sup>

Dunque, si può nuovamente osservare che, anche per quanto concerneva la tortura, gli Statuti del 1757 intendevano riprendere ciò che fino a quel momento era stata la prassi alla quale i giudici avevano sottoposto i loro imputati. Nel testo, tuttavia, si possono notare numerose eccezioni riguardante l'applicazione dei "tormenti" per streghe e stregoni: si legittimava infatti il loro inasprimento nel caso in cui gli imputati fossero giudicati restii nel deporre la verità, anche se sollecitati a farlo, oppure qualora fossero comparsi nuovi indizi. Tuttavia la normativa intendeva anche richiamare i giudici ad accertarsi delle condizioni degli individui prima di sottoporli

<sup>32</sup> ACP, II 17.006, n. 6, Libro II, Capitolo IV.

<sup>33</sup> Ivi, *ibidem*.

<sup>34</sup> Ivi, Libro II, Capitolo V.

alla tortura: occorre dunque esaminare il loro stato di salute: se, dinnanzi a loro, si fossero presentate donne gravide o in fase di allattamento, essi erano comandati a sospendere immediatamente la procedura. Tuttavia, nonostante dalla lettura dei processi possa risultare una certa crudeltà dei giudici, non si può fare a meno di notare casi in cui il tribunale si decise ad operare con scrupolosità nell'applicazione della tortura: citiamo a titolo di esempio il caso di Maria Zanolero che, inquisita assieme alla sorella Caterina Ada nel 1709, fu accuratamente visitata per accertarsi che non fosse gravida. Esauriti i "collegi di tortura" e raccolte le eventuali confessioni da parte degli imputati, il tribunale passava a chiedere la collaborazione dei famigliari (l'intento reale di questa mossa procedurale era piuttosto quello di ricavare denaro dalla famiglia dell'imputato/reo), successivamente si redigeva l'imputazione, un documento in cui erano raccolte confessioni e indizi e, dopo aver udito l'eventuale difesa elaborata da un avvocato, si procedeva con il pronunciamento della sentenza che, per la maggior parte dei processi, fu quella di pena capitale. Tuttavia, come si è sottolineato all'interno della tesi di laurea al cui contenuto peraltro rimando, dagli anni '80 del Seicento il tribunale poschiavino cambiò gradualmente atteggiamento nei confronti degli imputati per il reato di stregoneria: la sostanziale diminuzione del numero dei processi per stregoneria, si accompagnò ad una diminuzione di pene di morte comminate, segno che in Valle di Poschiavo, così come in altri territori europei, la stregoneria cominciò ad essere considerata un pericolo minore, non più così reale e minaccioso per l'incolumità della società.

Certo è che l'incompetenza dei giudici laici, di cui si è parlato all'inizio di questo contributo, di fronte al reato di stregoneria, portò gli stessi a seguire delle procedure insolite, le quali costarono caro al comune stesso. Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono i processi di cui si è accennato all'inizio, ossia il caso di due sorelle Maria e Caterina Ada, sospette streghe, la cui sorte fu rinviata alla decisione del Tribunale dell'Inquisizione di Como, pratica peraltro severamente proibita in tutti i territori appartenenti alla Repubblica delle Tre Leghe mediante i decreti promulgati nella prima metà del Cinquecento, incluso il dominio valtellinese.

La storiografia ci informa come le lotte per ottenere l'egemonia tra le maggiori potenze europee sottrassero al dominio grigione la Valtellina, che fu restituita ai Reti solamente con la stipulazione del Capitolato di Milano (1639), a patto che rimanesse completamente di fede cattolica. Leggiamo infatti al Capitolo XXXIII del suddetto Capitolato:

Non sarà permessa habitatione, ne domicilio ad alcuna persona, che non sia catholica, eccetto alli Giudici, durando il tempo della Giudicatura, eccettuato anco gli espulsi, che possiedono beni nella Valle, e duoi Contadi, a quali sarà lecito habitarvi tre mesi dell'anno interpellatamente per raccogliere le sue entrate et discuter suoi fitti con che tanto li Giudici, quanto gli espulsi non tengano Ministro, ne habbino essercitio della Religione loro, ma niuno in publico senza scandalo<sup>35</sup>

Fu quindi "ripristinata" la giurisdizione ecclesiastica, a patto che però in valle non si stabilisse l'Inquisizione:

<sup>35</sup> Il testo del Capitolato di Milano è inserito in AURELIO GAROBBIO, *I rapporti tra il Ducato di Milano e le Tre Leghe nei secoli XVII e XVIII. Documenti*, Parte seconda, Milano, 1945.

Che si osservi tutto ciò che si osserva da Signori Svizzeri de Dodeci Cantoni nelle Prefetture di Lugano, Locarno, e Mendrisio, con che l'Inquisizione non sia introdotta.

In conformità alle annotazioni prese, Monsignor Vescovo di Como, et gli altri Religiosi, così regolari, come secolari oseranno esercitar liberamente le cure delle anime, et altri loro Divini Uffici, concernenti al culto di Dio Nostro Signore, come si fa negli Stati, dove si essercita la sola Religione Catholica.

Monsignor vescovo, et gli altri Visitatori Apostolici, per quanto a loro appartiene, potranno visitare la loro diocesi di detta Valtellina, e Contadi ad arbitrio loro, con pienezza d'autorità, et essercitare la sua giurisdizione ecclesiastica, conforme la disposizione della ragione commune de sacri canoni, come si fa negli stati dove si professa la sola Religione Catholica, né da alcuni giudice, ancorchè alieno dalla fede Catholica, li dovrà esser fatto alcun impedimento, anzi gli sia portato ogni degno rispetto<sup>36</sup>

Il Vescovo di Como e qualunque altro religioso avrebbero potuto esercitare le loro funzioni senza vincoli; tuttavia la storia riporta numerosi casi di inadempienza che condussero ben presto alle lamentele dei cattolici valtelinesi contro i governatori protestanti grigioni, sino alla fine del loro dominio.

Con il Capitolato di Milano anche il Tribunale della Santa Inquisizione, istituito in Valtellina dai domenicani Luca da Lecco e Cristoforo da Livigno a Morbegno, fu soppresso; tuttavia il convento di S. Antonio e S. Marta, adibito a sede della stessa, continuò ad esistere. Nonostante i continui dissidi religiosi e la conseguente diminuzione del numero dei domenicani, grazie al prezioso sostegno economico della popolazione di Morbegno, il convento di S. Antonio resistette fino al 1798 quando fu soppresso. Tutti i suoi beni passarono alla Repubblica Cisalpina con trasferimento di sede nel convento di S. Giovanni a Como che, poco dopo, subì la stessa sorte. Tuttavia, dal Capitolato di Milano alla soppressione, il convento di S. Antonio non ebbe vita facile: nel 1662 rischiò di essere cancellato e trasferito presso un'altra sede, ma i frati si adoperarono per evitare il peggio inviando una supplica a papa Alessandro VII che, a quanto pare, accolse positivamente la loro richiesta.<sup>37</sup>

Torniamo ora a Poschiavo. Come già illustrato in precedenza, nonostante questa valle appartenesse spiritualmente alla diocesi di Como, politicamente era comune giurisdizionale nella Repubblica delle Tre Leghe: quindi, con gli articoli di Ilanz emanati nel 1525, la giurisdizione ecclesiastica fu abolita e tutto ciò che competeva ad essa passò nelle mani dei magistrati secolari. Per giudicare qualsiasi reato, compreso quello di stregoneria, era dunque severamente proibito rivolgersi ad altro tribunale al di fuori di quello valligiano. Ciò venne ribadito anche all'interno delle Ordinazioni risalenti al 1608:

Di non appellarsi fuori dalla giurisdizione di Poschiavo.

Si è stabilito, et ordenato, che non sia persona alcuna quale ardisca, ne presuma appellarsi, ne portar appellatione fuori della terra, et jurisdictione di Poschiavo(...); e questo

<sup>36</sup> Ivi, Capitoli XXVIII, XXIX, XXX, p. 155.

<sup>37</sup> Per la storia dei domenicani in Valtellina e, nel caso specifico, del convento di S. Antonio di Morbegno si è occupata FRANCA BAGASSI nella sua tesi dal titolo "*Presenza e attività dei domenicani in Valtellina dal sec. XV al XVIII secolo, attraverso il codice Fontana e altri documenti inediti*", Università cattolica del Sacro Cuore, Milano, relatore Prof. Luigi Prosdocimi, a.a. 1971-72; per quanto concerne il periodo del XVII e XVIII secolo, Ivi, Capitolo V, pp. 133-152; LORENZO MARAZZI, *I domenicani a Como e i loro conventi*, in "*Periodico della Società Storica Comense*", 1980, pp. 117-151.

nella pena di giuramento, fede, e Rainesi dieci, per ogni volta ed ogni persona. Et se alcuna persona voglia appellarsi, quella possi appellare, sotto li Accoladri Deputati dal Commune, secondo la disposizione delli Statali di Poschiavo. Reservato, però, che ogni persona la quale haverà lite con la Communità, possi appellare fuori dalla terra.<sup>38</sup>

Mediante questo provvedimento la giurisdizione di Poschiavo mirava quindi a salvaguardare la propria autonomia che, in passato, aveva tanto aspirato a raggiungere. Tuttavia, nel periodo della persecuzione di stregoneria, si verificarono alcuni casi di inadempienza sia da parte degli stessi cittadini che del Consiglio stesso che, sul finire del XVII secolo e l'inizio di quello successivo, osò rinviare al Tribunale dell'Inquisizione di Como alcuni imputati. Tuttavia, l'Aureggi osservava che l'utilizzo di questo espediente da parte del tribunale valligiano avveniva soltanto per quanto riguardava casi:

(...) di carattere particolare, esclusivamente nei confronti di coloro che venissero inviati dagli organi della comunità locale per l'applicazione di pene a carattere emendativo; in tali casi tassativamente indicati dalla comunità locale, il Tribunale dell'Inquisizione diveniva un organo indiretto della comunità stessa. Per la Repubblica delle Tre Leghe, invece, il Tribunale dell'Inquisizione invece era e restava l'organo di un ente – la Chiesa cattolica – estraneo, i cui interessi erano ritenuti in contrasto con quelli della Repubblica: conseguenza di tali premesse non poteva essere che il mancato riconoscimento del Tribunale ecclesiastico e della sua attività, fosse pure limitata.<sup>39</sup>

Infatti, quando giunse al governo centrale retico un memoriale di Carlo Ada di Brusio, fratello delle due imputate in questione, il quale lamentava non fosse tenuto a pagare le spese del processo poiché Maria e Caterina erano state successivamente assolte dal Tribunale dell'Inquisizione di Como, la Dieta decise di procedere immediatamente ad ammonire e multare il comportamento del comune giurisdizionale, autore di tutto ciò. Il decreto, emanato dalla Dieta delle Leghe sul finire dell'estate 1710, sottolineava la gravità dell'accaduto come un affronto alla Repubblica retica. A questo proposito, ritengo opportuno riportare il testo originale di tale ammonimento:

11 / 22 September 1710:

Wegen dem glaubwürdig vorgekommenen bericht, als wann einiche zu Puschlaff imputierte hexen von chatolischer religion, anstatt dz eine oberkeit alldorten mit einer deffinitif condemnation oder liberation urthel wider solche hette verfahren sollen, mann solche nacher Como in die inquisition geschickt habe zu höchstem despect der hochheit // und reputation loblicher gemeiner landen mit mehrerem. Auch solche giudicialiter in der inquisition seyen examiniert worden.

Jst ordiniert und ordinando etc. wird folgendes erkhent; erstlichen dz künfftighin dergleichen unternembungen und attentaten im gantzen landt bey einer straff von kronen 1'000 und ungnad loblicher gemeiner landen verboten seyen und dz anbey auch dieienigen, so hier widerhandlen wurden, alle deshalb ergehende unkostungen zu ersetzen pflichtig und schuldig sein sollend. Anbey aber soll der oberkeit zu Puschlaff ein scharpfer verwis deshalb durch ein schreiben gegeben und anbey ermahnet

<sup>38</sup> ACP, II C 17.004, n. 4b.

<sup>39</sup> AUREGGI ARIATTA, *La stregoneria ...*, cit., pp. 112-113.

werden, dz sie bedacht sein sollend, dz die wegen bemelten hexen ergangne spese und unkostungen aggiustiert und bezahlt werden. Widrigen fahls behalte mann sich vor, das deshalb auf fernnere klägten und renitenz provediert werden solle.

*Dise // provision soll in dem ausschreiben auf die ehrsamten gemeinden inseriert werden.*<sup>40</sup>

Riservandomi studi futuri in merito alla vicenda, mi limiterò in questa sede a descriverla nei tratti più salienti. Come accennato, nel 1709 si celebrarono simultaneamente due processi a carico di Maria e Caterina Ada, conosciute come “Meneghine”.<sup>41</sup> Dalla lettura degli atti processuali a loro carico, si evince come esse fossero già state detenute per il medesimo crimine sotto l'ufficio del Podestà Valerio Regazzi, ma col passaggio di carica al nuovo Rettore Pietro Antonio Massella esse furono nuovamente condotte in processo, dei quali purtroppo non si conservano le sentenze. Tuttavia la sorte di entrambe le imputate è conosciuta grazie al documento di cui sopra si è parlato: il 16 ottobre, Caterina, fu interrogata sugli indizi a suo carico, ma si dimostrò ferma nelle deposizioni restando sulle negative. Il Consiglio quindi decise di ascoltare nuovamente le deposizioni dei testimoni sollecitandoli ad aggiungere particolari. Successivamente Caterina fu ricondotta dinnanzi al Consiglio, ma di tutto ciò che le fu imputato, confessò soltanto di aver commesso peccato carnale con alcuni uomini dei quali rivelò identità. Nel frattempo il tribunale procedeva anche nei confronti della sorella Maria Zanolario, sulla quale pendevano i medesimi indizi. Durante l'interrogatorio ella confessò di essere precedentemente stata allontanata dal paese a causa delle malelingue circolanti in paese a suo riguardo:

“R. Sono stata absente un puoco di tempo

Int. dove poi sia stata

R. dove sono li Servi di Dio a Morbegno

Int. a che fine sia andata là a Morbegno

R. sono andata là perché così hanno voluto per sapere da quelli Religiosi la verità

Int. Che verità voleva poi sapere

<sup>40</sup> Si deve la trascrizione del testo sopra riportato al Dr. Phil Adrian Collenberg dell'Archivio di Stato di Coira. Il documento è conservato in STAGR AB IV 1/70, Protokoll der Drei Bünde 1710; questo decreto è presente in fotocopia e fa parte del fascicolo contenente i processi contro Zanolario Maria e Ada Caterina. Riporto ora la traduzione italiana del documento sopra citato gentilmente fornitami da Antonio Giuliani: “A mano di un credibile rapporto, inerente l'imputazione per stregoneria di alcune streghe di religione cattolica di Poschiavo; che, invece di assoggettarle alla locale giurisdizione in caso di condanna o di liberazione, come si sarebbe dovuto, sono state dipoi spedite all'inquisizione a Como con grande dispetto delle autorità e a scapito della reputazione del paese. Queste persone vennero poi legalmente esaminate dall'inquisizione. Vien riconosciuto pertanto ed ordinato; in primis, che in avvenire simili procedure ed attentati in tutto il paese sottostiano ad una multa di 1'000 corone, affinché siano proibite nel nostro paese, contro coloro che così agiscono e che siano obbligati quali colpevoli a pagare tutti i relativi costi. Inoltre, alle autorità di Poschiavo sia rivolto un severo ammonimento tramite uno scritto che si rendano conto, che le spese e i costi occorsi a causa delle sunnominate streghe vengano aggiustati e pagati. In caso contrario ci si riserva in avvenire di provvedere contro tali renitenze. Questa dichiarazione sia resa pubblica alla lodevole comunità.”

<sup>41</sup> ACP, Processi di stregoneria, No. 118, 1709, Processi simultanei contro: Zanolario Maria e Ada Caterina.

R. perché mi incolpavano che fossi strega

Int. dove poi l'incolpavano

R. Mi non so chi fosse, solo che una sera venne marito mi disse che la gente li havevano detto che mi havevano condotta a Poschiavo per strega

Int. se fosse vero questo concetto che facevano di lei fosse strega

R. No mai et chi vol dir quello lo sentono come tanti forfanti

Int. Come sia passata giù dalli Padri di Morbegno

R. L'è passata bene che mi hanno interrogata et hanno conosciuto la verità"<sup>42</sup>

Non è dato a sapere con precisione chi avesse condotto Maria a Morbegno, molto probabilmente il marito, preoccupato per la reputazione della moglie. Ricordiamo però che in quel periodo, il Tribunale dell'Inquisizione con sede a Morbegno, precisamente nel convento di S. Antonio, era stato abolito, dunque risulterebbe singolare come ancora in questa data (1709) i frati avessero avuto la facoltà di giudicare in materia di stregoneria. Tuttavia, si potrebbe avanzare un'altra ipotesi: l'articolo del Capitolato di Milano, precedentemente citato, stabilì che in Valtellina il Vescovo e i Religiosi potessero liberamente svolgere la cura d'anime senza limitazioni: dunque sembrerebbe possibile che Maria si fosse presentata dinnanzi ai frati per ottenere la benedizione e quindi mettere a tacere le malelingue che circolavano ai suoi riguardi. Sulla questione, di particolare interesse, mi sono promessa di studiare più approfonditamente attraverso futuri studi.

Il processo contro Maria Zanolario proseguì quando il Consiglio decise di sottoporla ad un confronto con Anna Ada, altra detenuta della quale purtroppo risultano smarriti gli atti processuali, che confessò di essere stata in sua compagnia durante il sabba notturno per venerare il demonio<sup>43</sup>. Maria proseguì sulle negative per tutta la durata del processo, confessò soltanto di aver commesso peccato carnale con tre uomini valtelinesi prima di sposarsi. A sfavore dell'imputata giocò il ritrovamento del bollo diabolico che la condusse dritta al *luogo della verità*, la tortura, non senza prima essere esaminata da un Protofisico poiché il tribunale volle assicurarsi ella non fosse gravida. Maria, infine, subì due torture dalle quali i giudici non cavarono altro che risposte negative. Si evince dagli atti processuali che il Consiglio si dimostrò assai titubante nel proseguire contro le "Meneghine":

I Signori hanno ordinato cosa vogliono pigliar alle mani per questa Caterina Adda poiché già hanno potuto vedere l'essito che ne seguì hieri della sua sorella Maria alla tortura che perciò diano una conclusione et determinazione cosa ne vogliono fare et già qual partito si vogliono appigliare.

I parenti relatano non esser molti i ponti sopra i quali Caterina è aggravata, è ordinato di scrivere ai parenti per vedere che risoluzione danno poi si riservano di procedere.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> ACP, Processi di stregoneria, No. 118, 1709, Processi simultanei contro: Zanolario Maria e Ada Caterina.

<sup>43</sup> Riferisce Anna Ada che precedentemente si era recata dal Monsignor Vescovo per raccontare ciò che aveva vissuto durante quella notte e che proprio lui aveva riconosciuto fosse stata opera del "cattivo spirito".

<sup>44</sup> ACP, Processi di stregoneria, No. 118, 1709, Processi simultanei contro: Zanolario Maria e Ada Caterina.

Dobbiamo altresì ricordare che in quegli anni all'interno di vari stati europei cominciò ad affievolirsi la credenza nell'esistenza della stregoneria stessa, infatti lo studioso Levack asserisce che:

Le grandi cacce cessarono allorchè le società europee, avendo sperimentato i disastri sociali prodotti dal panico di massa ed essendo giunte alla conclusione che nei processi erano state coinvolte persone innocenti, decisero di evitare che simili eventi si ripetessero, introducendo procedure legali atte a prevenire l'insorgere di fenomeni di cacce a catena. Il loro declino fu dovuto anche al venir meno delle condizioni sociali, economiche e religiose idonee ad alimentare uno stato d'animo favorevole alla caccia alle streghe.<sup>45</sup>

Egli poi continua evidenziando il fatto che per giungere al declino dei processi occorreva che si diffondesse l'opinione scettica riguardo all'esistenza stessa della stregoneria, derivante sia dall'élite colta che dal popolo comune.<sup>46</sup> Per quanto concerne l'area di nostra competenza dobbiamo ricordare che i giudici indigeni erano parte dell'intera società poschiavina: nonostante svolgessero funzioni di governo essi riportavano le espressioni e le opinioni della gente comune. Quindi, la loro titubanza nel procedere contro le streghe non poteva che rispecchiare l'atteggiamento dell'intera comunità di fronte al fenomeno. Questo fornirebbe una valida motivazione per cui a partire dalla fine del XVII secolo solo alcuni imputati, fortemente indiziati per stregoneria furono condannati a morte.

Gli atti processuali a carico di Maria Zanolario e Caterina Ada risultano incompleti. Tuttavia la conferma ulteriore del fatto che esse furono inviate al Tribunale dell'Inquisizione di Como si trova all'interno di un Protocollo comunale datato 1710, di cui riportiamo il contenuto più significativo:

1710 DIE VENERIS 10 MENSIS JANUARIJ

Coram Perilli Pretore Laurentio de Mengottis Luogo Tenente presentis officij

Fa relatione Giovan Mallon servitor publico di Poschiavo d'haver hieri in Brusio ad istanza del Sig. Podestà Regente Pietro Antonio Massella, portato un precetto per intimarlo a p. Giovanni Giacomo Zanolario quale non havendolo ritrovato in casa l'habba lasciato alla di lui moglie Maria del tenore come in quello.

Perciò in termine del quel precetto compare detto (...) Sigr. Podestà, supplicando detto Sigr. Giudice per l'affirmazione di detto precetto et concederli la parola d'essecutione "siete" (?), possa andare a pagarsi del suo giusto credito che ha verso detto Giovan Giacomo Zanolario tenor sue ragioni quibus et per la spesa cibaria somministrata alla di lui moglie Maria, et sua cugnata Cattarina in mentre erano carcerate (...) et in protesta de danni strade, andate, dispense. Presente il Sigr. Consigliere Carlo Adda di Brusio rispondendo a nome di detto suo cugnato per Giovan Giacomo Zanolario et supplicando il (...) Sigr. Giudice a volerli concedere la proroga di giorni quindici circa sin a tanto che posson andare et ritornare da Como per l'interesse con saputo et ritornati che saranno li daranno la dentro sotifsatione o con dinari o con fondo sui terreni. Essibendoli ancora il giorno hoggi et accontentandosi che posson andar a pagarsi sopra di tanto terreno ut melius et in caso et chiamandosi adesso per allora per condannati et accontentandosi che nel detto termine dandoli la dentro satisfatione posson detti signori instante andar a pagarsi sopra li beni di detti Maria et Catarina senza alla forma di Giudicio con protesta.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> LEVACK, *La caccia* cit., pp. 265-266.

<sup>46</sup> Ivi, *ibidem*.

<sup>47</sup> Il protocollo comunale si trova conservato in ACP, Protocollo civile 1709-1710, n. 282., scatola 12.

Il precetto che il servitore pubblico di Poschiavo consegnò a casa del marito di Maria Zanolario prevedeva il pagamento delle spese processuali a carico delle ex detenute sorelle Ada. Rispose al provvedimento Carlo Ada, fratello delle imputate, il quale supplicava il giudice di voler concedere al cognato altro tempo (quindici giorni) dal momento che doveva recarsi a Como per “l’interesse consaputo”.

Il successivo intervento della Dieta della Repubblica non solo ammonì la giurisdizione di Poschiavo perché aveva inviato al Tribunale dell’Inquisizione di Como le suddette streghe causando così “*grande svantaggio, dispetto e destinata a sminuire, ad indebolire le lodevoli autorità locali con conseguenze altamente dannose*”<sup>48</sup>, ma intimò anche il Cancelliere di Brusio Carlo Ada che le spese del processo istituito a Poschiavo contro le sue sorelle avrebbero dovuto essere necessariamente versate. Ci troviamo dunque di fronte ad un particolare caso: più che una transazione atta al morale recupero degli imputati, il rinvio al Tribunale dell’Inquisizione sembrerebbe una pratica utilizzata come conseguenza all’incompetenza del tribunale poschiavino di fronte al reato, segno ipotetico di un lento affievolirsi della credenza nel fenomeno di stregoneria.

Tra i processi presi in esame in questa ricerca si ravvisa un altro caso, precedente a quelli prima citati, in cui il tribunale valligiano decise di rinviare l’imputata all’Inquisizione di Como. Costei era Anna Maria Ross, la quale precedentemente condannata alla decapitazione ottenne la commutazione della pena in un’altra, peraltro di carattere insolito:

Presentita quindi la comparsa fatta da parenti, et bona disposizione di questa povera figliola; in considerazione dell’autorità a noi concessa dalla Magnifica Comunità di condannar e comutar a cadauno delinquente qualunque morte meritata. Stante anche la sua bona disposizione senza che habbia stentato la Giustizia, chè il tutto ha confessato de plano; in riguardo anche alla sua giovanile età et più degni rispetti col nome del Nostro Signore da qui sempre ogni giusto giudizio procede volendo sempre inclinare alla pietà che al rigore della morte et pena capitale et castigo meritato per li suoi misfatti, per li quali già era condannata; come le altre commutando commutiamo la detta morte, et così si dichiara non obstante la sentenza già perfecta che habbi di morire, sì, ma nel modo seguente: cioè che habba di morire d’una morte dolce, cioè li sii tagliata la vena maestra; condannando poi il corpo alli parenti di seppellirlo dove li piace, eccetto nel cimiterio sacro, et in logo che non renda disgusto a nessuno confiscando come avanti già notato qual tutto habbi di seguire per mano del Carnefice qui nella casa della Comunità. Così per gratia se commuti alla povera rea in regardo della supplica de’ suoi parenti, et non altrimenti.”<sup>49</sup>

In questo caso la commutazione della pena non mirava di certo ad agevolare l’imputata che, pertanto fu condannata ad una sofferenza più lunga. Tuttavia, l’atto processuale prosegue riportando quanto accadde successivamente:

Doppo che la notte seguente a 3 hore di notte li fu tagliata la vena in conformità della accennata sentenza per qual non ha portato levarli la vita con il cavar di detta vena (e non una ma più vene in margine sinistro) se concede il corpo alli parenti di essa con patto che campando sii subito condotta alla S. Inquisitione et di quella portata la debita legal fede di consegna et che perpetuamente sij et habbi di esser bandita fori dal paese in perpetuo, ne che più possa venir per li confini, sotto pena d’esser ipso facto eseguito alla disposizione de

<sup>48</sup> Trad. it del documento datato 15 / 26 settembre 1710 del Protocollo delle Tre Leghe (StAGR AB IV 1/70, Protokoll der Drei Bünde 1710) a cura di Antonio Giuliani.

<sup>49</sup> ACP, Processi di stregoneria, No. 84, 1675, Processo contro Ross Anna Maria.

Ordini et Statuti. Et morendo sij eseguito tenor l'accennata Sentenza che non possa esser seppellita nel Cimiterio come avanti confiscando li suoi beni come avanti.<sup>50</sup>

A differenza dei due casi precedenti, la disposizione del Consiglio poschiavino di rinviare al Tribunale dell'Inquisizione comasca Anna Maria Ross nel caso fosse sopravvissuta al tentativo di dissanguamento, fu accompagnata dalla condanna di bando capitale. In un certo senso ciò può essere interpretato come un tentativo da parte della magistratura locale di salvaguardia della propria autorità; l'aggiunta della condanna di bando capitale all'invio dell'imputata a Como poteva evitare così al tribunale locale di suscitare rimostranze all'interno della stessa comunità poschiavina, fatto peraltro già riscontrato pochi anni prima che, pertanto, trovò l'eco nei secolari contrasti tra cattolici e protestanti, conviventi all'interno dello stesso comune giurisdizionale. Tiziana Mazzali, infatti, riporta che tra i processi da lei esaminati due furono i casi in cui sullo sfondo si ravvisò l'intervento dell'Inquisizione comasca: Domenica Pagano, poi processata e bandita in contumacia nel 1673 dal tribunale valligiano e Margherita Tuena, consegnatasi rea e confessa al tribunale comasco sul finire del 1672. Spiega Mazzali che il tribunale valligiano si comportò diversamente di fronte a queste due sospette "streghe". Contro Margherita Tuena, le cui informazioni si desumono dagli atti processuali a carico di Domenica Tuena processata nel 1673, il Podestà cattolico Pietro Parravicino decise di non procedere ulteriormente riconoscendo così la sentenza di liberazione emanata dal tribunale inquisitoriale comasco e disobbedendo alla normativa della Repubblica retica. Questo episodio scatenò accese proteste tra i valligiani, soprattutto di parte riformata.<sup>51</sup> Dunque, forse per mettere a tacere le voci riguardo a ciò che era accaduto con Margherita Tuena, il tribunale poschiavino decise di procedere contro Domenica Pagano, nonostante il suo avvocato difensore avesse riportato che l'imputata era stata liberata dall'inquisitore di Como. La donna, come riportano le testimonianze, era stata aiutata dal figlio Giovanni a fuggire dalla giurisdizione per recarsi spontaneamente a Como, forse perché sperava in una sentenza a lei favorevole, che infine riuscì ad ottenere. Pertanto, a conclusione del processo, il tribunale poschiavino decise di condannare al bando capitale e alla confisca dei beni Domenica Pagano, dimostrando così di voler rispettare il suo principio di sovranità giudiziaria, a differenza di quanto accadde poco tempo prima.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Ivi, *ibidem*. La vicenda è riportata anche in LUISA MURARO, *La Signora del Gioco. Episodi di caccia alle streghe*, Milano, 1976.

<sup>51</sup> MAZZALI, *Il martirio* cit., p. 64, nota 75.

<sup>52</sup> TIZIANA MAZZALI, *L'Inquisizione secentesca in Val Poschiavo e a Como: il caso di Domenica Pagano*, in "Atti del Convegno, Como e Aquileia. Per una storia della società comasca (1612-1751)" (Como, 15-17 ottobre 1987), Como, 1991, pp. 257-275.